



Il Regolamento UE dei fertilizzanti: *una nuova norma per i biostimolanti e le sostanze «dual use»*

Chianciano Terme
6 marzo 2018



LA GOVERNANCE

CONFINDUSTRIA

holding

150.000 imprese



SETTORI INDUSTRIALI

TESSILE
CHIMICO
ENERGETICO
Ecc...

FEDERCHIMICA

Federazione Nazionale
dell'Industria Chimica

1400 imprese

LA GOVERNANCE

FEDERCHIMICA

DOVE SIAMO?



MILANO



ROMA



BRUXELLES

IN QUANTI SIAMO?

17

Associazioni

ASSOFERTILIZZANTI

GRUPPI MERCEOLOGICI

minerali

organici, organo-minerali, ammendanti,
substrati e correttivi

specialistici



1350

fabbricanti

=

1350

potenziali marchi commerciali

Questo è il numero dei marchi al quale i circa 6000 rivenditori presenti sul territorio nazionale possono attingere e tra i quali gli **1,6 milioni di agricoltori** possono scegliere

ASSOFERTILIZZANTI

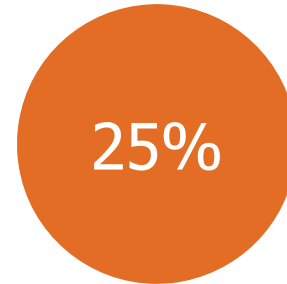
INFO GENERALI

55 imprese associate

fatturato: 1 miliardo €

Rappresentanza: > 80%

CAPITALE ESTERO

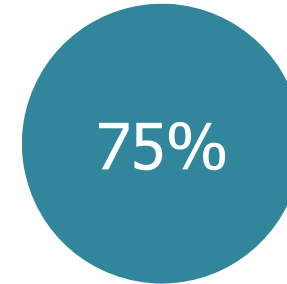


7% grandi

7% medie

11% piccole

LOCALIZZATE IN ITALIA



2% grandi

40% medie

33% piccole

- 1 la normativa
- 2 Il nuovo Regolamento
- 3 dual use
- 4 Le irregolarità



[LA NORMATIVA]



COMMERCIALE

FERTILIZZANTI NAZIONALI

D.Lgs. 75/2010

CONCIMI CE

Regolamento CE 2003/2003



**NUOVO
REGOLAMENTO?**



BIOLOGICO

FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

*Regolamento CE 834/2007
Regolamento CE 889/2008*



SANITARIO

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

*Regolamento CE 1069/2009
Regolamento CE 142/2011*



AMBIENTALE

DIRETTIVA NITRATI

DIRETTIVA 91/676/CEE

EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA

DIRETTIVA (UE) 2016/2284

NORMA IN MATERIA AMBIENTALE

D.Lgs. 152/2006



LEGGE EUROPEA

Disciplina solo i concimi minerali

LEGGE NAZIONALE

Disciplina tutte le categorie di fertilizzanti ma solo a livello nazionale

NUOVO REGOLAMENTO

Disciplinerà tutte le categorie di fertilizzanti a livello UE

NORMATIVA EUROPEA

Regolamento CE 2003/2003



- concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi principali
- concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari
- concimi minerali per l'apporto di microelementi
- inibitori
- sostanze di calcinazione

NO BIOSTIMOLANTI

NORMATIVA NAZIONALE

D.Lgs. 75/2010

17
articoli

14
allegati

172
den. tipo



- Concimi minerali
- Concimi organici
- Concimi organo – minerali
- Ammendanti
- Correttivi
- Substrati
- Prodotti ad azione specifica

Biostimolanti



I BIOSTIMOLANTI

Allegato VI – D. Lgs. 75/2010

- rientrano nella categoria PAS
- 10 denominazioni del tipo
- sono dichiarabili le proprietà biostimolanti solo per questi prodotti (vietato per le miscele)
- obbligatorio dose di impiego e modalità d'uso
- no sostanze fitormonali nel prodotto



I prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi e correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6

Estratti alghe



Idrolizzati vegetali o animali



Micorrize



Settore deregolamentato

- il mercato non è armonizzato
- definizione aspecifica in legge
- grosse difficoltà nel costruire una statistica attendibile
- classificazioni errate da parte delle imprese

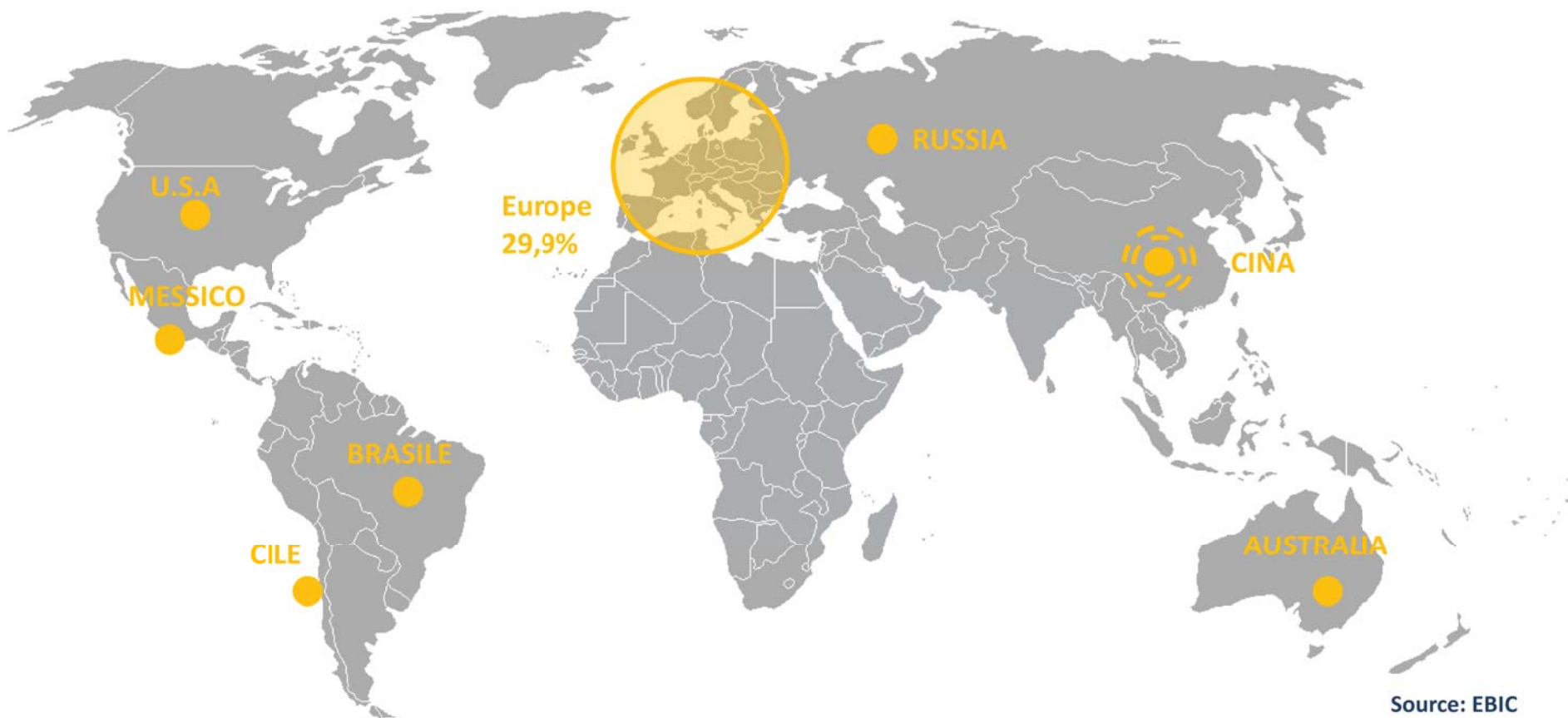
**PUNTI DI
FORZA**

BIOSTIMOLANTI

ITALIA: leadership di portata mondiale

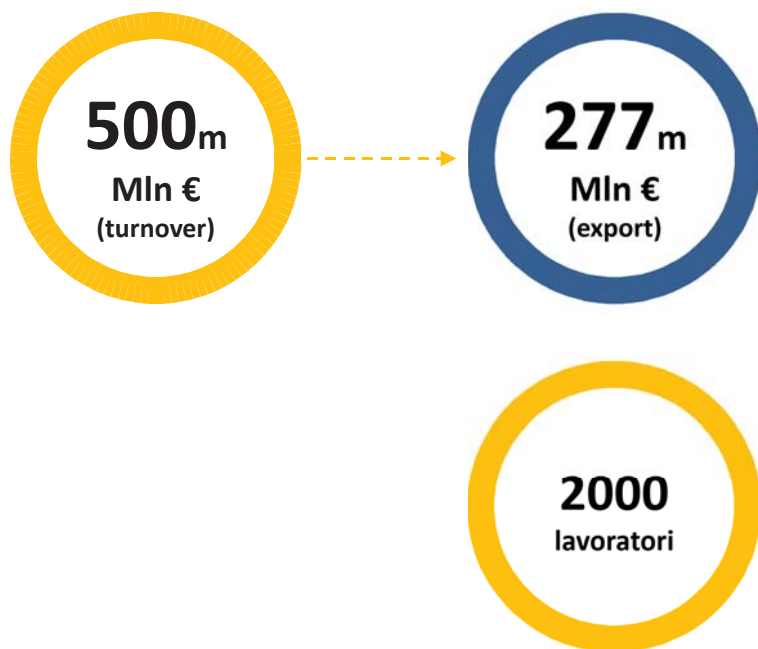
- prodotti innovativi
- costanti investimenti in R&D

BIOSTIMOLANTI: gli 8 mercati più importanti



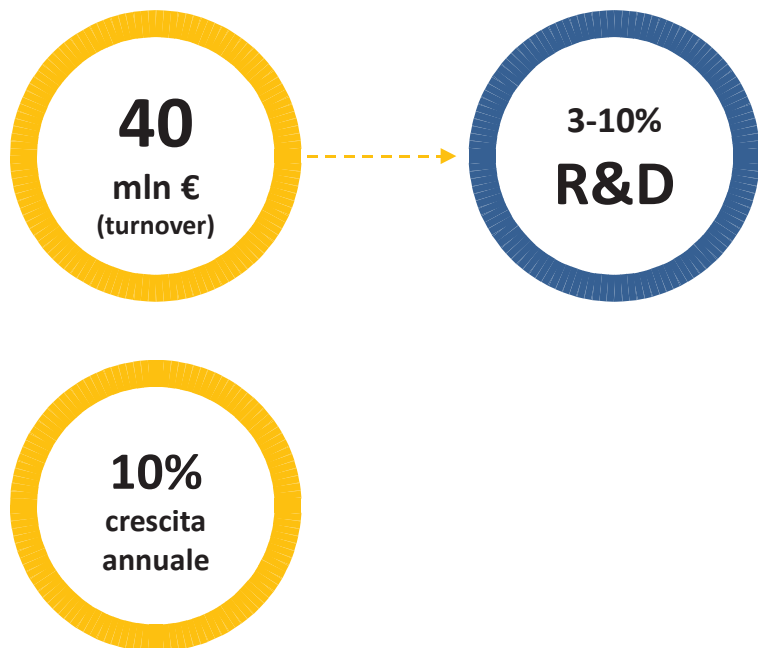
Source: EBIC

BIOSTIMOLANTI: mercato UE



Source: EBIC

BIOSTIMOLANTI: mercato italiano



Source: EBIC



IL NUOVO REGOLAMENTO

CIRCULAR ECONOMY

CIRCULAR ECONOMY



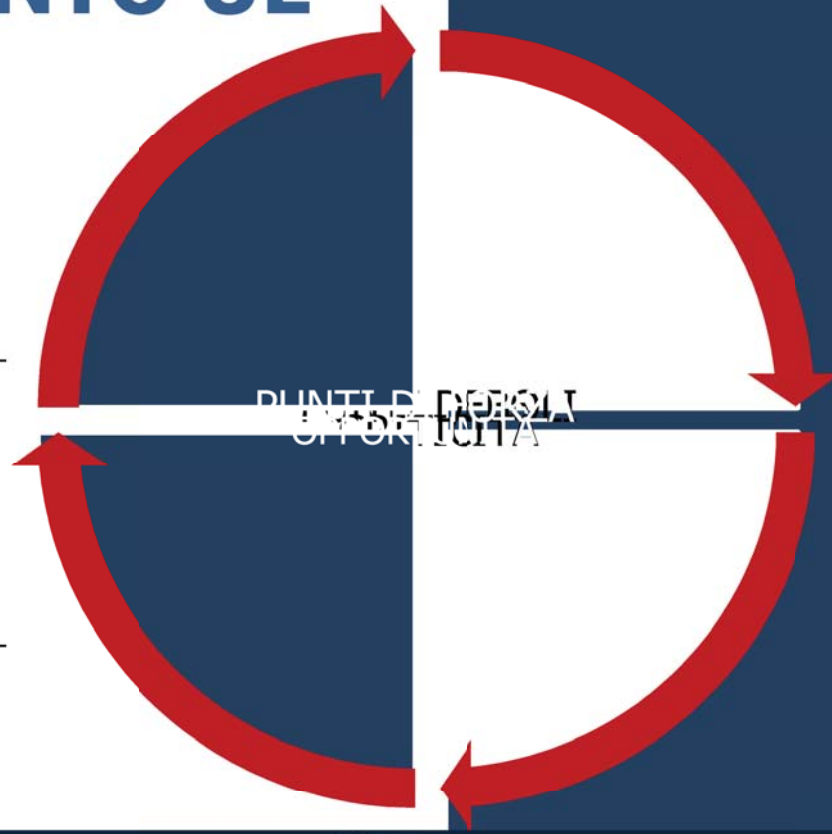
pacchetto di
normative per riciclo
sostanze

**Nuovo Regolamento
UE dei fertilizzanti**

NUOVO REGOLAMENTO UE

armonizzazione

nuove idee per
innovare i fertilizzanti



nuovi schemi logici
destabilizzazione del
mercato

più
competitività

PUNTI CHIAVE

1. MARCHIO CE
2. REGOLAMENTA PIÙ CATEGORIE DI PRODOTTI
3. RICONOSCIUTA LA CATEGORIA DEI BIOSTIMOLANTI
4. APPLICAZIONE DAL 2020 (?)

MARCHIO CE



- incentivare la produzione su larga scala nella UE
- marchio CE su base volontaria
- eliminazione ostacoli alla libera vendita
- mercato interno più integrato e più equo

CATEGORIE PRODOTTI



PFC 1: concime

PFC 2: correttivi

PFC 3: ammendanti

PFC 4: substrati

PFC 5: additivi agronomici

PFC 6: biostimolanti

PFC 7: miscela fisica di prodotti fertilizzanti

(A) organici

(B) organo-minerali

(C) inorganici

(A) organici

(B) inorganici

(A) inibitori

(B) agenti chelanti

(C) Agenti complessanti

(A) microbici

(B) Non microbici

(I) solidi

(II) liquidi

(I) solidi

(II) liquidi

(I) con macronutrienti

(II) con microelementi

MATERIE PRIME



CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo

CMC 2: piante non trasformate o lavorate meccanicamente, parti o estratti di piante

CMC 3: Compost

CMC 4: digestato di colture energetiche

CMC 5: digestato diverso da quello di colture energetiche

CMC 6: sottoprodotti dell'industria alimentare

CMC 7: microrganismi

CMC 8: additivi agronomici

CMC 9: polimeri nutrienti

CMC 10: polimeri diversi da quelli nutrienti

CMC 11: determinati sottoprodotti di origine animale

DEFINIZIONE

CATEGORIA

PFC 6: BIOSTIMOLANTE DELLE PIANTE

1. Un biostimolante delle piante è un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE destinato a stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore di nutrienti del prodotto, con l'unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante:
 - (a) efficienza dell'uso dei nutrienti,
 - (b) tolleranza allo stress abiotico o
 - (c) caratteristiche qualitative delle colture.
2. I contaminanti presenti nel prodotto fertilizzante recante la marcatura CE non devono superare i seguenti quantitativi:
 - cadmio (Cd) 3 mg/kg di materia secca,
 - cromo esavalente (Cr VI) 2 mg/kg di materia secca, e
 - piombo (Pb) 120 mg/kg di materia secca.
3. Il biostimolante delle piante deve produrre gli effetti dichiarati sull'etichetta per le colture ivi specificate.

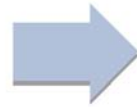


CATEGORIE BIOSTIMOLANTI

SUDDIVISIONE

PFC 6(A): Biostimolante microbico delle piante

1. Un biostimolante microbico delle piante è costituito esclusivamente da un microrganismo o da un consorzio di microrganismi di cui alla categoria dei materiali costituenti (CMC) 7 dell'allegato II.



Azotobacter spp.

Funghi micorrizici

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.



PFC 6(B): Biostimolante non microbico delle piante

Un biostimolante non microbico delle piante è un biostimolante delle piante diverso dai biostimolanti microbici delle piante.

SCENARIO FUTURO

NORMA NAZIONALE

- armonizzata con le disposizioni del Reg. UE (es. contaminanti) «O»
 - immutata «O»
 - abrogata
-

VS

NORMA UE

marchio CE solo se conformi al
Regolamento



[DUAL USE]

COSA PREVEDE LA LEGGE

**Posso produrre fertilizzanti con le
stesse S.A. registrate nel PPP
database?**

SI

COSA PREVEDE LA LEGGE

- «concime»: **sostanza** la cui funzione principale **è fornire elementi nutritivi alle piante**



ergo: in caso contrario entrano nel campo di applicazione di altre norme

- appropriati consigli di dosaggi e modalità d'utilizzo in relazione alle condizioni del terreno e alla coltura
- requisiti qualitativi verificabili dai metodi analitici
- indicazioni **FACOLTATIVE in armonia con quelle OBBLIGATORIE**



*avvertenza in etichetta:
"Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate"*

DUAL USE

COSA CI SARÀ

- distinzione **sostanza - prodotto**
- vietate funzioni differenti da quelle fertilizzanti
- fertilizzazione è anche biostimolazione
- circoscritto l'ambito di applicazione

(15) Talune **sostanze**, miscele e microrganismi, comunemente denominati **prodotti biostimolanti delle piante**, non sono di per sé dei nutrienti ma stimolano comunque i processi nutrizionali delle piante. Laddove tali prodotti siano intesi unicamente a migliorare l'efficienza dell'uso dei nutrienti delle piante, la tolleranza allo stress abiotico o le caratteristiche qualitative delle colture, essi sono per loro natura più simili ai prodotti fertilizzanti che non alla maggior parte delle categorie di prodotti fitosanitari. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere autorizzati a recare la marcatura CE in forza del presente regolamento ed essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1107/2009.

(16) I **prodotti** aventi una o più funzioni, una delle quali rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, **sono prodotti fitosanitari che rientrano nell'ambito di applicazione di questo regolamento**. Tali **prodotti** dovrebbero rimanere sottoposti al controllo concepito per tali prodotti e previsto da tale regolamento. Laddove tali prodotti abbiano anche la funzione **o l'azione** di prodotto fertilizzante, sarebbe fuorviante prevederne la marcatura CE a norma del presente regolamento in quanto la messa a disposizione di un prodotto fitosanitario sul mercato è subordinata a un'autorizzazione del prodotto valida nello Stato membro in questione. È pertanto opportuno escludere tali prodotti dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE.
Il presente regolamento non si applica tuttavia ai seguenti prodotti:
 - (a) sottoprodotti di origine animale sottoposti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009,
 - (b) prodotti fitosanitari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.

DUAL USE

- REGOLE ETICHETTATURA:

- istruzioni d'uso (es. dose di applicazione e piante bersaglio)
- le informazioni non devono fuorviare l'utilizzatore (es. attribuire proprietà fitoiatriche)
- garantire che l'uso previsto del fertilizzante non comporti il superamento dei limiti massimi di residui per i prodotti alimentari (se la sostanza è contemplata nel Reg. CE 396/2005)
- NO a **claim** quali "sostenibile" o "rispettoso dell'ambiente" (a meno che oggettivamente verificabile)
- per i biostimolanti **indicare tra i claim** gli effetti per ogni pianta bersaglio e qualsiasi istruzione su: efficacia, buone pratiche agricole e miscelazione con i prodotti fitosanitari



POSIZIONI DI ASSO FERTILIZZANTI

1 - COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

2 - RAME

- rispetto scrupoloso delle norme del settore
- promozione uso corretto dei mezzi tecnici in agricoltura
- NO vendita e utilizzo di fertilizzanti per scopi diversi dalla nutrizione
- NO claim fraudolenti
- tecnici utilizzatori devono prestare la massima attenzione alle indicazioni d'uso
- agrofarmaci e fertilizzanti da impiegare esclusivamente secondo le oggettive esigenze agronomiche
- somministrazione rame e zolfo con finalità e/o modalità diverse rispetto a quelle riportate in etichetta è assolutamente vietata

Assofertilizzanti e le sue Imprese invitano tutti gli operatori del comparto (produttori, rivenditori ed utilizzatori) ad operare nella piena conformità normativa e a denunciare gli eventuali comportamenti illeciti sul mercato presso le preposte autorità di sorveglianza



[LE IRREGOLARITÀ]

FRODI

- vendita di confezioni non rispondenti al peso indicato
- vendita prodotti con caratteristiche differenti da quelle dichiarate

CLAIM PUBBLICITARI

- messaggi pubblicitari ingannevoli
- messaggi pubblicitari che vantano proprietà differenti da quelle nutritive

CONTRAFFAZIONI

- falsificazione prodotti immessi in commercio

UTILIZZO IMPROPRIO MATERIE PRIME

- materie prime pericolose (es. rifiuti)
- sottoprodotti di origine animale considerati pericolosi o non sterilizzati

MISURE DI CONTROLLO

- ICQRF
- NAS
- NAC
- AGENZIE
REGIONALI

SANZIONI NORMA FERTILIZZANTI

Art. 2.

Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 28 e dall'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle deroghe di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.

ALTRE NORMATIVE

ina sanzionatoria Reg.
aci

JUDICI

Corte di Cassazione

TRACCIABILITÀ

- registro interno per concimi CE
- registro online dei fabbricanti e dei fertilizzanti
- tracciabilità per i SOA



INDICE

- **REGISTRO DEI FABBRICANTI** DDG n. 0025369 del 29 settembre 2017
 - Ricerca per DENOMINAZIONE o N. REGISTRAZIONE
 - Ricerca per DENOMINAZIONE DEL TIPO
 - Stampa del Registro
- **REGISTRO FERTILIZZANTI** DDG n. 0025375 del 29 settembre 2017

Uso Convenzionale ☐ Uso Biologico ☐

 - Ricerca per FABBRICANTE
 - Ricerca per DENOMINAZIONE DEL TIPO
 - Ricerca per NOME COMMERCIALE
 - Stampa del Registro